



n. 99 registro deliberazione
SETTORE PROMOZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 14/04/2022

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO STRATEGICO PER LA SPERIMENTAZIONE DI POLITICHE DIRETTE A PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTIVI, DI GRUPPI INFORMALI, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E ALTRI OPERATORI, NELLA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI.

L'anno duemilaventidue addì quattordici del mese di aprile alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:.

NOMINATIVO	RUOLO	PRESENTE	ASSENTE	MOTIVO
1. BORGNA FEDERICO	SINDACO	Si		
2. MANASSERO PATRIZIA	VICESINDACO	Si		
3. CLERICO CRISTINA	ASSESSORE	Si		
4. DALMASSO DAVIDE	ASSESSORE	Si		
5. GIORDANO FRANCA	ASSESSORE	Si		
6. GIRAUDO DOMENICO	ASSESSORE	Si		
7. MANTELLI MAURO	ASSESSORE	Si		
8. OLIVERO PAOLA	ASSESSORE	Si		
9. SERALE LUCA	ASSESSORE		Si	
10 VERNETTI MARCO	ASSESSORE	Si		

Totale Presenti: 9	Totale Assenti: 1
--------------------	-------------------

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. BRUNO GIRAUDO

Il SINDACO FEDERICO BORGNA, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Su relazione dell'Assessore MANTELLI MAURO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il rapporto Istat pubblicato nel 2014 dedicato al censimento e all'analisi delle "Attività Gratuite a Beneficio di Altri", ovvero al fenomeno del volontariato, mette in evidenza un fenomeno in crescita nella società italiana, cioè la propensione degli italiani all'impegno personale in attività dirette al benessere della collettività, siano esse mediate o meno da associazioni o altri corpi intermedi:
Circa un italiano su otto svolge attività gratuite a beneficio di altri o della comunità. In Italia il numero di volontari è stimato in 6,63 milioni di persone, (tasso di volontariato totale pari al 12,6%). Sono 4,14 milioni i cittadini che svolgono la loro attività in un gruppo o in un'organizzazione (tasso di volontariato organizzato pari al 7,9%) e tre milioni si impegnano in maniera non organizzata (tasso di volontariato individuale pari al 5,8%)
I cittadini attivi, dunque, generano un volume di energie civili estremamente rilevante, che si esprime con iniziative che hanno, in larga parte, obiettivi a dimensione locale, civica, e attitudine all'intervento di prossimità; una parte notevole di queste energie non si esprime attraverso il canale tradizionale del terzo settore, ma si auto organizza sulla base di reti sociali indipendenti, (volontariato individuale) come dimostra l'interesse raccolto nell'ambito del progetto di comunità LA BOA, da parte di numerosi cittadini attivi dei quartieri centrali e periferici della città (quartiere Cuneo centro, Gramsci, Donatello e San Paolo);
- la Pubblica Amministrazione è chiamata dall'ordinamento a sostenere questi fenomeni in base al principio di sussidiarietà (orizzontale), sancito dall'articolo 118, IV comma, della Costituzione, che recita: *"Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà"*;
- la complessità e le dimensioni del fenomeno hanno motivato il legislatore all'emanazione di una legge di riordino del settore (L. 106/2016) che delega il governo a presentare uno o più decreti legislativi in materia, con la finalità di *"sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione"* (art. 1);
- l'amministrazione comunale nella sua azione di governo ha sempre accordato portata strategica alla valorizzazione della partecipazione e del protagonismo della cittadinanza, conferendo priorità all'ascolto della città e ai processi di partecipazione. Istituzioni pubbliche, imprese private, fondazioni, associazioni, terzo settore e forme di cittadinanza attiva vanno messe nelle condizioni di cooperare insieme al raggiungimento di obiettivi comuni, in cui spicca l'enfasi sull'ascolto, e sulla sinergia da favorire tra una variegata pluralità di soggetti, che rompe la tradizionale barriera tra pubblico e privato, tra soggetti formalmente costituiti e soggetti informali, tra beni comunali e non comunali. Sinergia che deve essere dotata di opportuni strumenti regolamentari, intesi a promuovere i processi di auto organizzazione, senza produrre aggravamenti burocratici;

Considerato che:

- la governance delle energie prodotte dalla cittadinanza attiva poggia su due pilastri: ascolto e collaborazione paritetica. Ciò indirizza l'amministrazione locale verso un modello organizzativo, un paradigma gestionale, nuovo: la *"gestione condivisa dei beni comuni"*, nel quale il rapporto tra cittadini e amministrazione, nel perseguimento degli interessi generali, assume una natura solidale, di alleanza, come postulato dal comma 2 bis dell'art. 1 della L. 241/1990. Le attività realizzate in questa prospettiva generano due benefici: restituiscono al vantaggio comune un bene negletto; generano relazioni di comunità, coesione sociale;
- in tal senso il bene che costituisce l'oggetto di una gestione condivisa tra l'amministrazione e la comunità (i cittadini attivi e gli altri soggetti che compongono il pluralismo sociale) è definito *"bene comune"*. Questo concetto è entrato, anche nel nostro ambito giuridico, ricevendo un'articolata elaborazione giurisprudenziale da parte della Cass. Civile Sez. Unite con la sentenza n. 3665/2011. Dalla pronuncia della suprema corte si ricava che un bene immobile viene ad assumere la qualifica di *"bene comune"*, sia esso pubblico o privato, alle seguenti condizioni: *"là dove un bene immobile, indipendentemente dalla titolarità, risulti per le sue intrinseche connotazioni, in particolar modo quelle di tipo ambientale e paesaggistico, destinato alla realizzazione dello Stato sociale come sopra delineato, detto bene è da ritenersi (...) "comune" vale a dire (...) strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini"*. In quanto tale, al bene immobile riqualificato in tal senso, possono essere legittimamente connessi diritti discendenti dagli artt. 2, 9 e 42 Cost., nei quali è scolpito *"il principio della tutela della umana personalità e del suo corretto svolgimento nell'ambito dello Stato sociale"*;
- il connubio tra cittadinanza attiva e pubblica amministrazione nella cura di beni comuni è stato praticato negli ultimi anni da numerosi enti locali, a partire dal Comune di Bologna, che ha inaugurato questa prospettiva nel 2014, adottando il proprio *"Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani"*, frutto anche della collaborazione con l'associazione LabSus (Laboratorio Sussidiarietà), storica realtà promotrice della tematica oggetto del presente provvedimento. Da allora, sino al momento attuale, gli enti locali che hanno adottato un regolamento in materia risultano 271, tra cui (per citare solo i capoluoghi piemontesi): Torino, Alessandria e Vercelli;
- lo strumento regolamentare prevede d'ordinario che il rapporto giuridico tra civica amministrazione e i cittadini attivi, individuali o associati, sia regolato da un cosiddetto *"patto/accordo di collaborazione"*. La natura giuridica e il perimetro di efficacia di questo istituto, atipico, tuttavia rientrante fra le *"forme di collaborazione"* di cui all'art 2 del D.lgs. n.117/2017, possono essere delineati, a partire alle esperienze maturate dagli Enti Locali più avanzati in questo campo, in tal modo (indicatori meramente esemplificativi, non esaustivi):
 - 1) la tipologia dei beni in oggetto spazia tra immobili comunali, di norma di modeste dimensioni, in condizioni di agibilità, e spazi aperti, di proprietà comunale, da impiegarsi nel rispetto delle finalità previste dalla normativa in materia e nel rispetto delle discipline e dei vincoli inerenti alla loro destinazione e gestione;
 - 2) la tipologia dei soggetti coinvolti propone questo spettro:
 - cittadini attivi e volontariato individuale;
 - gruppi informali (comitati e altre forme di aggregazione spontanea di cittadini);
 - associazioni legalmente riconosciute;
 - istituzioni scolastiche e comitati di genitori;
 - fondazioni e imprese promotrici del cosiddetto *"volontariato aziendale"*;
 - 3) gli interventi e le attività da realizzare debbono garantire la valorizzazione del godimento dei beni in favore della collettività, valore implicitamente riconosciuto a tutti gli spazi condivisi;
 - 4) la tipologia delle attività spazia dalla *"cura occasionale"*, alla cura costante e continuativa, *"alla gestione condivisa"*, sino alla *"rigenerazione"*, in relazione ad una graduale maggiore intensità del rapporto di collaborazione. Gli ambiti più frequenti sono: cura di spazi aperti a verde (aiuole, orti

urbani, giardini condivisi, aree ludiche e sportive); attività di inclusione verso fasce deboli della popolazione, attività di coesione sociale (feste di via, portierato sociale), di promozione dell'integrazione, di cura e manutenzione aggiuntiva di spazi chiusi e immobili (rimozione del vandalismo grafico), valorizzazione di ambienti culturali, con interventi singoli o diffusi, attività di sostegno e diffusione di culture *welfare oriented* (cultura della salute, dell'alimentazione, dell'agricoltura sostenibile) o a sostegno della cittadinanza consapevole, attività sportive e di formazione;

- 5) si intendono escluse dalla possibilità di accedere ai patti di collaborazione le attività non coerenti con i principi dello Statuto del Comune di Cuneo e in particolare quelle che consistano in:
 - propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa;
 - messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive della dignità umana;
 - attività imprenditoriali, commerciali aventi finalità lucrative.
 - 6) nella sostanza le attività delineate al paragrafo precedente si collocano nell'ambito dell'art. 5, comma 1 del D.lgs n. 117/2017, ovvero di quelle attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare convergono verso la "riqualificazione di beni pubblici inutilizzati" ai sensi della lettera z; infine si configurano come forme di "valorizzazione sociale", che possono essere avviate laddove la valorizzazione economica del bene non appaia perseguibile;
- il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
- 1) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
 - 2) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - 3) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - 4) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - 5) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
 - 6) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
 - 7) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
 - 8) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
 - 9) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
 - 10) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio delle proprie attività;
 - 11) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;
 - 12) le modalità per garantire la sostenibilità di tutte le attività connesse con la realizzazione del patto;
 - 13) gli strumenti per garantire la collaborazione fra i patti stipulati nel medesimo territorio;

- l'accordo di collaborazione non ha natura patrimoniale, quindi non ricade nel genere dei contratti ex art. 1321 c.c., non ha natura sinallagmatica (ovvero non fa sorgere delle obbligazioni corrispettive fra le parti) e non può avere fini di lucro. Nel caso di un bene immobile di proprietà comunale, il suo utilizzo continuativo ed esclusivo da parte dei soggetti promotori della collaborazione potrà essere regolato, oltre che dal patto di cui al periodo precedente, anche da apposito istituto giuridico, quale il comodato d'uso. Il patto di collaborazione deve esplicitamente disciplinare i relativi profili di responsabilità correlati alla gestione condivisa dei beni individuati, a cura del soggetto/i, senza determinare oneri e responsabilità per l'Amministrazione Comunale. Infine l'accordo può essere sottoscritto sia da persone giuridiche che da persone fisiche (anche esponenti dei gruppi informali). A tal fine il patto di collaborazione deve stabilire opportune forme di garanzia a protezione della civica amministrazione, graduate in funzione della tipologia di attività svolta, della destinazione d'uso del bene e dei rischi connessi alla sua utilizzazione;
- l'Amministrazione Comunale promuove, nell'ambito del processo di co-progettazione del patto di collaborazione, la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di cura previste e sulle misure di prevenzione e di emergenza. I cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari, adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
- la raccolta di proposte di collaborazione con oggetto i beni comuni avviene mediante una procedura universale e trasparente quale un avviso pubblico a cadenza periodica. Tale avviso conterrà un elenco di siti presentati all'interesse dei cittadini attivi, elaborato e aggiornato periodicamente dagli uffici competenti, in base agli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale in materia di valorizzazione sia economica che sociale; tale elenco è aperto anche alle localizzazioni presentate dai cittadini stessi nell'ambito delle proposte di collaborazione, effettuate le verifiche per accertare che il sito rientri fra le tipologie di cui alla precedente lettera a) e non sia già interessato da programmi di valorizzazione economica;
- fino a diversa indicazione della Giunta Comunale, il Dirigente Responsabile del Settore Promozione del Territorio – Ing. Massimiliano Galli, con il supporto dell'Ufficio di Pianificazione Territoriale e Strategica, con propri atti dirigenziali, definirà la definizione dei primi accordi di collaborazione sperimentali, di concerto con i Settori coinvolti per quanto di competenza.

Ritenuto che:

- i beni comuni e gli spazi sociali pubblici della città rappresentano una grande potenzialità per aumentare la qualità della vita nella città, con particolare riferimento a quei contesti che ancora vengono percepiti come “disagiati” o in stato di degrado, dove è necessario ancora di più agevolare e abilitare quei soggetti locali in grado di produrre iniziative e attività che creino aggregazione, coesione sociale, aumentando così anche la sicurezza percepita;
- la città di Cuneo intende sostenere esperienze di valorizzazione sociale di spazi pubblici, sia di cura condivisa di beni (comunali e non), come ad esempio: orti urbani, la cura condivisa di spazi a verde, (ad es. aiuole, verde di quartiere) e la rigenerazione partecipata di luoghi pubblici come parchi e piazze selezionate, ecc.;

Ritenuto altresì che le linee di indirizzo, che rappresentano una visione comune, che mobilita e orienta le energie, le politiche, le risorse economiche e umane sia interne sia esterne all'Amministrazione e dalle quali partire per la redazione di una organica disciplina regolamentare, sono articolate nel seguente insieme di "principi":

1. sussidiarietà orizzontale: la collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione sono improntati al rispetto e alla promozione dei valori costituzionali enunciati dagli articoli 1, 2, 3, 9, 42 e 118 della Costituzione Italiana;
2. autonomia civica: il Comune riconosce il valore dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo;
3. fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, pianificazione e verifica, il Comune, i cittadini attivi e/o le associazioni improntano i rapporti oggetto delle presenti linee di indirizzo alla fiducia reciproca e al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
4. solidarietà e responsabilità: Comune, i cittadini attivi e/o le associazioni cooperano alla realizzazione della finalità condivise sottoscrivendo un "patto di collaborazione", che stabilisce le condizioni alle quali essi impiegano mezzi e attività di competenza; il rapporto di collaborazione non dà luogo a un rapporto di lavoro, né può successivamente configurarlo;
5. universalità e trasparenza: il Comune, i cittadini attivi e/o le associazioni riconoscono nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità dell'amministrazione condivisa; le proposte di collaborazione con oggetto beni comuni vengono sollecitate/raccolte mediante una procedura aperta e trasparente quale un avviso pubblico a cadenza periodica; il Comune garantisce la più ampia divulgazione delle opportunità di interventi di cura condivisa dei beni comuni, delle proposte pervenute, e di ogni circostanza relativa alla gestione delle collaborazioni attivate, anche pubblicando un report annuale delle attività svolte sul sito web istituzionale;
6. inclusività e apertura: la gestione dei beni comuni è rivolta a tutta la cittadinanza; deve consentire in qualsiasi momento l'accesso alle attività in atto di nuovi cittadini interessati, e ove possibile, la coabitazione di attività diverse;
7. pari opportunità e valorizzazione delle differenze: la collaborazione tra il Comune, i cittadini attivi e/o le associazioni valorizza le differenze, come elementi di ricchezza civile, culturale, sociale, e promuove le pari opportunità, vietando discriminazioni per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità ed altro;
8. sostenibilità: il Comune, i cittadini attivi e/o le associazioni verificano con frequenza che la gestione delle collaborazioni permanga nelle condizioni di fattibilità tecnica, economica e sociale singolarmente previste, potendo esse cessare per superamento di tali limiti; curano inoltre la conservazione dei beni comuni a vantaggio delle generazioni future; con cadenza periodica, determinata nel patto di collaborazione, i cittadini attivi e/o le associazioni rendicontano al Comune l'attività svolta, quantificando la partecipazione dei cittadini alle iniziative effettuate e le risorse impiegate nella realizzazione del progetto, in coerenza con lo stesso;
9. informalità: il Comune interpreta la propria normativa al fine di assicurare la massima flessibilità e semplicità nelle relazioni con i cittadini attivi e le associazioni;

10. **proporzionalità:** il Comune commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di cura dei beni comuni;
11. **adeguatezza e differenziazione:** i patti di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono commisurati alla natura delle attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda della tipologia del bene comune, delle persone al cui benessere esse sono funzionali, degli assetti patrimoniali eventualmente contemplati;
12. **valorizzazione sociale del patrimonio edilizio e dell'ambiente:** il Comune può stabilire periodicamente con indirizzo della Giunta Comunale:
 - 1) i criteri per selezionare aree e ambienti, chiusi o aperti, suscettibili di valorizzazione sociale e di gestione condivisa come beni comuni, favorendo il contenimento del consumo di suolo, la riqualificazione, il recupero e il riuso del patrimonio immobiliare e degli spazi aperti esistenti;
 - 2) i criteri per la non ammissibilità delle proposte di collaborazione, che in ogni caso devono tendere alla salvaguardia e alla massima apertura;
13. **costi, sussidi e agevolazioni:** ogni parte titolare della collaborazione sostiene indipendentemente i propri costi; il Comune contribuisce alle attività di collaborazione con proprie risorse materiali e personali, senza conferire alle parti risorse finanziarie. I cittadini e le associazioni impegnati nelle attività oggetto di collaborazione possono ricevere sussidi tecnici e/o finanziari da parte di soggetti terzi. Nell'ambito delle attività è permessa la raccolta di fondi esclusivamente per il finanziamento delle medesime. Sarà oggetto di valutazione il riconoscimento, in conformità alla disciplina regolamentare vigente, di esenzioni dal canone di occupazione del suolo o dall'applicazione dell'imposta di pubblicità, in considerazione della sperimentazione per la gestione condivisa che l'Amministrazione intende avviare. L'Amministrazione Comunale può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate e può stipulare a beneficio dei cittadini attivi singoli o per gruppi informali apposite polizze assicurative per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani. A tal fine, può esigere l'iscrizione a un albo pubblico dei cittadini attivi interessati.

Valutato infine che:

- le suddette linee di indirizzo saranno il riferimento per sviluppare le attività relative al tema dei beni comuni e in generale alla valorizzazione di spazi con prevalente vocazione sociale, culturale e aggregativa, ampliando la collaborazione con le energie della città già coinvolte e coinvolgibili nel percorso anche in nuove direzioni, quali ad esempio la rigenerazione dei quartieri e delle frazioni, la coesione sociale, la rivitalizzazione delle comunità locali;
- appare dunque opportuno prevedere un regime temporaneo di adozione sperimentale delle linee di indirizzo delineate in precedenza e dei Patti di collaborazione, propedeutica alla elaborazione di uno specifico Regolamento in materia, per attivare un'esperienza di produzione normativa partecipata, aperta ai contributi dei soggetti controinteressati, e corroborata dalle esperienze di concreta applicazione; tale periodo sperimentale non potrà superare il termine di 12 mesi dalla data di decorrenza dell'esecutività del presente provvedimento. In base agli esiti di questa applicazione sperimentale verrà elaborata la disciplina organica della materia, ed essa confluirà nel "Regolamento per la gestione condivisa dei Beni Comuni", che verrà portato all'approvazione del Consiglio Comunale.

- la predetta sperimentazione potrà inizialmente riguardare i quartieri della città interessati dal progetto di comunità LA BOA;
- la durata dei patti di collaborazione attivati ai sensi del presente provvedimento deve essere contenuta nei termini della sperimentazione.

Visti

- gli artt. 1 e 5 della L.N. 106/2016;
- gli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (“Codice del terzo settore”);
- la sentenza della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie N. 26/SEZAUT/2017/QMIG
- i vigenti «Statuto Comunale» e «Regolamento di contabilità»;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 20 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 365 del 23 dicembre 2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*» e dell’articolo 42 dello Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio - Dr. Ing. Massimiliano Galli, espresso ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*»;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

- 1) di approvare per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente, richiamate, le linee di indirizzo in materia di gestione condivisa dei beni comuni e degli spazi, così come definite in parte narrativa, ed in particolare l’insieme dei principi;
- 2) di approvare l’applicazione sperimentale delle predette linee di indirizzo e dei Patti di collaborazione per approdare ad uno schema di “Regolamento per la gestione condivisa dei Beni Comuni urbani”, attraverso lo svolgimento di una fase di produzione normativa partecipata, cioè aperta ai contributi dei soggetti controinteressati, e corroborata dai risultati della applicazione concreta; la durata di questo regime transitorio non potrà superare il termine di 12 mesi continuativi dalla data di decorrenza dell’esecutività del presente provvedimento, entro i quali sarà possibile formulare al Consiglio Comunale una proposta di regolamento;
- 3) di dare atto che con successivi provvedimenti verranno adottati gli atti necessari e conseguenti all’adozione della presente deliberazione, ivi compresa l’elaborazione di uno schema generale di “Patto di collaborazione”, nel rispetto degli indirizzi espressi;

- 4) di dare atto che con successivi provvedimenti verrà finalizzato il lavoro che, partendo dalla sperimentazione condotta, definisca uno schema di “Regolamento per la gestione condivisa dei Beni Comuni”, nel rispetto degli indirizzi espressi;
- 5) dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Responsabile dell’Ufficio di Pianificazione Territoriale e Strategica – Ing. Elena Lovera.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,

Riconosciuta l'urgenza di provvedere al fine di avviare urgentemente gli interventi in oggetto.

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Verbale fatto e sottoscritto

IL SINDACO FEDERICO BORGNA	IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. BRUNO GIRAUDO
-------------------------------	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. BRUNO GIRAUDO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Cuneo ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.